OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN "CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE GIORGIO NICOLI S. R. L"

Premesso che:

- Il Comune di Bentivoglio è titolare di n. 3.800,16 quote ,pari al 2,44% (due virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale della Società "Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli S.R.L";
- la compagine societaria di "CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE S. R. L." ha natura mista pubblico-privata essendo partecipata oltre che da questo Ente dai Comuni di: San Giovanni in Persiceto con una quota pari al 5,66%, Crevalcore con una quota pari al 5,67%, Calderara di Reno con una quota pari al 5,67%, Sala Bolognese con una quota pari al 5,66 %, Anzola dell'Emilia con una quota pari al 2,44%, San Pietro in Casale con una quota pari al 2,44%, Galliera con una quota pari al 2,44%, San Giorgio di Piano con una quota pari al 2,43%, da Operosa Società Cooperativa a responsabilità limitata con una quota pari al 40,49% e da Agenzia Territoriale per la sostenibilità alimentare agro- ambientale ed energetica con una quota pari al 24,68%;
- Con deliberazione n. 18 del 9 aprile 2015, il Consiglio comunale di questo Ente ha deliberato di approvare il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1, comma 612, Legge 190/2014);
- il Consiglio comunale di Bentivoglio con deliberazione n. 51 del 26 novembre 2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, avente ad oggetto "Alienazione di partecipazione societaria art.10 del D. L g s 19.08.2016,n.175 .Dismissione delle quote di partecipazione al capitale sociale in "Centro Agricoltura e Ambiente S. R. L", ha stabilito la dismissione della propria partecipazione al capitale sociale in "centro Agricoltura e Ambiente" in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.175 del 2016),nonché di rinviare ad un successivo separato atto di questo Organo l'approvazione dell'accordo da stipularsi con i Comuni soci della menzionata Società per la gestione unitaria della cessione delle quote;
- che i Comuni suindicati hanno formalizzato con propri atti la decisione di procedere alla dismissione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale in "Centro Agricoltura e Ambiente" detenute nelle misure più sopra indicate ed hanno, altresì, formalizzato la decisione di pervenire alla dismissione delle partecipazioni societarie rispettivamente detenute con una procedura unitaria al fine di pervenire ad una gestione di dette procedure di dismissione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità che non verrebbero parimenti garantiti qualora si facesse luogo a procedure separate per singole Amministrazioni;

Visto lo schema di accordo predisposto e da sottoscriversi unitamente ai Comini di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese , Galliera, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale;

Dato atto che in data 22/03/2017 con nota protocollo n.4628/2017-2-1-99 si è provveduto alla trasmissione del suddetto schema di accordo ai menzionati Enti al fine del preventivo esame e successiva approvazione da parte dei rispettivi organi deliberanti;

Atteso che:

- i più volte menzionati Comuni per la dismissione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale in Centro Agricoltura e Ambiente hanno ritenuto, in considerazione del valore economico dell'operazione, ragionevole di non procedere ad un incarico di perizia di stima e, per tale motivo, per la definizione del valore delle quote sociali hanno ritenuto di assumere come base per la dismissione la relazione di stima giurata in data 25/09/2015 del Perito Antonino Borghi;
- nel recente passato, anni 2015 e 2016, i Comuni di Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia, Castenaso, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e di San Lazzaro di Savena hanno ceduto le proprie quote in Centro Agricoltura e Ambiente per valori oscillanti da euro 1 (uno) ad euro 2,40 (due virgola quaranta) per quota;

Dato atto che ,in relazione alla cessione in argomento ed ai fini istruttori, è stato chiesto al dottor A. Borghi, commercialista ed esperto contabile, di esprimere il proprio avviso in ordine alla congruità del prezzo da porre a base d'asta e che il menzionato professionista con nota datata 10/03/2017 (protocollo del Comune di Bentivoglio n. 3947/2017 del l'11 marzo 2017), custodita in atti "ritiene che un prezzo congruo da porre a base d'asta con offerte in aumento possa essere fissato in euro 3 (tre)";

Ritenuto, quindi, in virtù dell'originario prezzo di acquisto delle quote, dell'attuale valore delle stesse in relazione al patrimonio sociale, all'appetibilità sul mercato e dell'esito delle recenti analoghe operazioni poste in essere dai citati Comuni e da ultimo dall'indicata nota del dottor A. Borghi, congruo fissare come prezzo da porre a base d'asta, con offerte in aumento, euro 3 (tre) per ciascuna quota.

Considerato lo schema di accordo meritevole di approvazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175

Visto lo Statuto del Comune di Bentivoglio;

Visto l'articolo 42,comma 2,lettera e) del decreto legislativo n. 267 del 2000 e ritenuta la propria competenza a deliberare nel merito;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consigliare in data 24/03/2017;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dal responsabile del Settore IV "Ragioneria e Tributi";

DELIBERA

Per i motivi ed ai fini di cui alla premessa – narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati :

- 1. Di approvare lo schema di accordo da sottoscriversi tra questo Comune ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Galliera, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale, per la dismissione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale in "Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli" S. R. L " che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- Di individuare quale responsabile del procedimento scaturente dall'adozione del presente atto ,il responsabile del settore IV "Ragioneria e Tributi".

Infine, stante la necessità e l'urgenza di avviare il procedimento di dismissione oggetto della presente deliberazione,

Con successiva e separata votazione,

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.